



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto	pag. 2
Articolo 2 - Definizioni.....	pag. 2
Articolo 3 - Modalità di presentazione dell'istanza di accesso	pag. 3

CAPO II - ACCESSO DOCUMENTALE

Articolo 4 - Ambito di applicazione	pag. 4
Articolo 5 - Soggetti legittimati	pag. 5
Articolo 6 - Procedimento	pag. 5
Articolo 7 - Provvedimento sull'istanza di accesso documentale	pag. 6
Articolo 8 - Differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici	pag. 7
Articolo 9 - Esclusione dell'accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici	pag. 7
Articolo 10 - Costi di riproduzione e di spedizione	pag. 8

CAPO III - ACCESSO CIVICO

Articolo 11 - Oggetto dell'accesso civico	pag. 8
Articolo 12 - Procedimento	pag. 8
Articolo 13 - Provvedimento sull'istanza di accesso civico	pag. 9

CAPO IV - ACCESSO GENERALIZZATO

Articolo 14 - Oggetto dell'accesso generalizzato	pag. 9
Articolo 15 - Procedimento	pag. 9
Articolo 16 - Provvedimento sull'istanza di accesso generalizzato	pag. 10
Articolo 17 - Esclusione dell'accesso generalizzato	pag. 10

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 18 - Impugnazioni	pag. 12
Articolo 19 - Norme di rinvio	pag. 13
Articolo 20 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità	pag. 13



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. La Camera di Commercio di Sassari, in armonia con le norme sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si impegna ad assicurare il diritto di accesso così come disciplinato dalle norme vigenti.
2. Il presente regolamento, che sostituisce ogni atto precedente in materia è adottato dalla Camera di Commercio di Sassari al fine di disciplinare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni legislative in materia di diritto sull'accesso ai dati, informazioni e documenti delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinati dagli artt. 22 ss. L. 241/1990 e artt. 5 ss. D. Lgs. 33/2013 s.m.i.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "ANAC": Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) "C.C.I.A.A.": Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari;
- c) "Controinteressati all'accesso documentale": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi propri diritti o interessi;
- d) "Controinteressati all'accesso generalizzato": tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi: protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali;
- e) "Decreto trasparenza": il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- f) "Diritto di accesso civico": il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato disatteso l'obbligo di pubblicazione, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza;
- g) "Diritto di accesso documentale": il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- h) "Diritto di accesso generalizzato": il diritto di chiunque, previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza, di ottenere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
- i) "Documento amministrativo": ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- j) "Interessati all'accesso documentale": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- k) "Richiedente": il soggetto giuridico che rivolge alla C.C.I.A.A. istanza di accesso documentale, civico o generalizzato.



Articolo 3 - Modalità di presentazione dell'istanza di accesso

1. Le istanze di accesso civico e generalizzato possono essere presentate utilizzando gli appositi moduli resi disponibili dalla C.C.I.A.A. sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente "altri contenuti - diritto di accesso".

Le istanze potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo posta o in via telematica secondo una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, del D. Lgs. 82/2005. Le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

2. Le istanze di accesso documentale possono essere di tipo informale e formale.

L'accesso informale può essere esercitato mediante richiesta verbale presso gli uffici che detengono i documenti. La richiesta di accesso, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta dall'Ufficio o Servizio camerale competente a formare o detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento: mediante esibizione del documento, eventuale trascrizione manuale dello stesso, estrazione di copia ovvero altra modalità ritenuta idonea. Nel caso in cui le esigenze dell'Ufficio dovessero imporre una consegna differita o non sia possibile procedere contestualmente alla estrazione delle copie di cui all'istanza, l'addetto indicherà - unitamente all'ammontare delle spese eventualmente dovute per le copie - il giorno in cui sarà possibile ritirare le riproduzioni, ovvero provvederà alla spedizione delle stesse via mail in caso di documentazione in formato digitale. Il Responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto dei documenti richiesti riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare richiesta formale di accesso.

3. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso documentale o generalizzato in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse meritevole di tutela alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita o sull'accessibilità del documento o per l'esistenza di controinteressati, oppure nel caso in cui venga richiesto il rilascio di un documento in copia conforme all'originale, l'interessato è invitato a presentare richiesta d'accesso formale. Quest'ultimo può essere esercitato mediante istanza da trasmettersi sul modulo predisposto dalla C.C.I.A.A. e reso disponibile sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente "altri contenuti - diritto di accesso". La richiesta potrà essere consegnata a mano o trasmessa a mezzo posta o in via telematica secondo una delle modalità previste dall'art. 65 comma 1 del D.Lgs. 82/2005. Le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;



- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
4. Ove pervenga una richiesta che non possa essere soddisfatta dalla C.C.I.A.A., la stessa viene immediatamente trasmessa all'Amministrazione competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
 5. Ove la richiesta risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni mediante pec, raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale ipotesi, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza completa dei chiarimenti ed integrazioni richiesti.
 6. Qualora il richiedente faccia istanza per la ricezione di dati, documenti e informazioni per via telematica, la C.C.I.A.A. soddisfa tale richiesta, a meno che non sia eccessivamente onerosa.
 7. L'elenco delle richieste di accesso documentale, civico e generalizzato presentate all'Amministrazione è contenuto nel "Registro degli accessi" della C.C.I.A.A., con l'indicazione - per ciascun accesso - dell'oggetto e della data, del relativo esito con la data della decisione nonché di tutte le altre informazioni previste nel presente Regolamento.
Il Registro è pubblicato - oscurando i dati personali eventualmente presenti - e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella Sezione Amministrazione Trasparente "altri contenuti - diritto di accesso" del sito istituzionale dell'ente.

CAPO II - ACCESSO DOCUMENTALE

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutte le articolazioni organizzative dell'Ente. L'attuazione del diritto di accesso è demandata ai Dirigenti e/o Responsabili di servizio per quanto di rispettiva competenza. A tal fine essi dovranno adottare le necessarie misure operative e funzionali occorrenti per consentire l'esercizio del diritto d'accesso documentale.
2. L'accesso documentale è consentito sia a documenti originali sia a copie di essi; possono inoltre formare oggetto del diritto di accesso singole parti di documenti ovvero copie parziali degli stessi; ove opportuno, le copie parziali comprendono la prima e l'ultima pagina del documento, con indicazione delle parti omesse. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, di norma, anche la facoltà di accesso, su richiesta, a tutti gli altri documenti in esso richiamati, fatte salve le eccezioni previste da norme di legge o del presente Regolamento.
3. Il diritto di accesso è esercitato relativamente a documenti individuati o facilmente individuabili; non sono ammesse richieste generiche o relative ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività di indagine e di elaborazione da parte degli uffici dell'Ente.
Il diritto di accesso non è esercitabile nei confronti dei documenti amministrativi per i quali il tempo di conservazione sia ormai concluso; la richiesta di accesso non è altresì ammissibile qualora sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.



Articolo 5 - Soggetti legittimati

1. Il diritto di accesso ai documenti relativi ad attività amministrative è riconosciuto a chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, abbia un interesse proprio ai sensi dell'art. 22 Legge n. 241/1990.
Tale diritto è riconosciuto anche ad associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, previo accertamento della legittimazione e della natura dell'interesse giuridico di cui sono portatori per finalità normativa o statutaria.
L'accesso da parte di terzi ai documenti contenenti dati particolari di altre persone può essere riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto di riservatezza, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente garantito.
2. Il richiedente deve specificare puntualmente il diritto che intende far valere e tale obbligo di motivazione non può essere soddisfatto dalla generica previsione di voler agire in giudizio per la difesa di diritti. Spetta al Dirigente e/o Responsabile valutare il "rango" del diritto sottostante al diritto di azione e difesa che il richiedente intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.
3. Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso. È quindi necessario un nesso funzionale fra la situazione giuridica qualificata e differenziata vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, il quale deve essere non emulativo e non riconducibile a semplice curiosità del richiedente e, inoltre, qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. Saranno rigettate istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Articolo 6 - Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente o il Responsabile del Servizio o Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di questi, un altro dipendente addetto alle predette unità organizzative competenti a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. L'istanza di accesso documentale è inoltrata dall'Ufficio protocollo al Responsabile così individuato.
2. Qualora, in base alla natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti l'esistenza di controinteressati, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell'istanza di accesso mediante raccomandata a/r oppure, laddove possibile, per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento provvede in merito all'istanza.
3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla legge per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.



Articolo 7 - Provvedimento sull'istanza di accesso documentale

1. Ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d'accesso, la richiesta viene accolta con provvedimento motivato.

La comunicazione di accoglimento della richiesta formale contiene l'indicazione della sede e dell'ufficio presso cui recarsi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

L'esame del documento avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, alla presenza del personale addetto, nella data e all'ora concordate dall'ufficio con il richiedente.

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione né alterati in qualsiasi modo.

L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta e copia del documento di identità del delegante, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'istanza senza che il richiedente abbia preso visione del documento, il medesimo è considerato rinunciatario.

Nel caso di documenti contenenti dati particolari e/o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2. Nel caso in cui difettino i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accesso documentale, la C.C.I.A.A. comunica il provvedimento motivato di diniego al richiedente. L'istanza si ritiene altresì respinta decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il diritto di accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso viene altresì escluso nei confronti di:

- documenti riguardanti l'attività dell'Ente diretta all'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nelle procedure selettive;
- documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Ente dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

3. In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento, al fine di assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Ente specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità sopra indicate ed è comunicato al richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l'accesso.
4. Gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all'esercizio del diritto di accesso devono sempre essere motivati.



5. Tutte le richieste di accesso documentale pervenute all'Amministrazione dovranno essere inserite nel Registro degli accessi in ordine cronologico con indicazione:
 - dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
 - dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso.

Articolo 8 - Differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e, in relazione sia all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte sia a quello dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. A coloro la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
 - d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
2. Gli atti di cui sopra non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza dei termini ivi previsti.
3. L'inosservanza di quanto previsto rileva, per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi, ai fini dell'applicazione dell'art. 326 del codice penale sulla rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Articolo 9 - Esclusione dell'accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in relazione:
 - a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.



2. In relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi inerenti alla procedura di affidamento del contratto.

Articolo 10 - Costi di riproduzione e di spedizione

1. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura, così come determinato dalla C.C.I.A.A. nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso.

Il rilascio di copia dei documenti è altresì subordinato al rimborso dei costi di riproduzione (€ 0,10 per ogni pagina riprodotta), al pagamento dell'imposta di bollo, ove previsto dalla legge, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto.

2. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie.

CAPO III - ACCESSO CIVICO

Articolo 11 - Oggetto dell'accesso civico

1. L'obbligo previsto dal Decreto trasparenza in capo alla C.C.I.A.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
2. Con l'istanza di accesso civico, il richiedente identifica il documento, dato o informazione di cui sia stata omessa la pubblicazione o che sia stato pubblicato in modo incompleto o in violazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 33/2013 e dei provvedimenti ANAC in materia.
3. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 12 - Procedimento

1. L'istanza di accesso civico va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione Amministrazione Trasparente "altri contenuti - diritto di accesso" del sito web istituzionale dell'Ente.
2. Qualora l'istanza di accesso civico sia stata presentata all'ufficio/servizio che detiene i dati, documenti e informazioni, il dirigente o il funzionario responsabile del medesimo provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza qualora risulti effettivamente inadempito l'obbligo di pubblicazione.



Articolo 13 - Provvedimento sull'istanza di accesso civico

1. La C.C.I.A.A. provvede sulle istanze di accesso civico nel termine di trenta giorni dalla presentazione delle medesime.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o il funzionario da lui espressamente incaricato, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
3. Se l'informazione, il dato o il documento sono già stati precedentemente pubblicati, il Responsabile indicherà al richiedente il collegamento ipertestuale a cui sono reperibili.
4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso civico deve essere congruamente motivato e comunicato al richiedente.
5. Tutte le richieste di accesso civico pervenute all'Amministrazione dovranno essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi, con l'indicazione:
 - a) dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
 - b) dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso.

CAPO IV - ACCESSO GENERALIZZATO

Articolo 14 - Oggetto dell'accesso generalizzato

1. L'accesso generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla C.C.I.A.A., ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto.
2. Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Pertanto, l'esercizio dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 15 - Procedimento

1. L'istanza può essere indirizzata in via alternativa:
 - all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
 - al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Tutte le richieste di accesso generalizzato pervenute all'Amministrazione dovranno essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi, con l'indicazione:
 - a) dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
 - b) dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso.



3. Sull'istanza di accesso generalizzato provvede il Responsabile del servizio o ufficio che detiene il documento o il dato in qualità di responsabile del procedimento.
4. Nel caso in cui vengano individuati controinteressati, agli stessi viene tempestivamente data comunicazione dell'istanza di accesso, ove possibile in via telematica, con l'espressa indicazione del loro diritto di trasmettere eventuali osservazioni e opposizioni nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino alla ricezione delle opposizioni e, comunque, per un termine non superiore a dieci giorni.

Articolo 16 - Provvedimento sull'istanza di accesso generalizzato

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso generalizzato, il responsabile del procedimento provvede con atto motivato.
Il provvedimento è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
2. In caso di accoglimento, il responsabile trasmette al richiedente i dati e/o i documenti oggetto dell'istanza.
3. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi documentati di riproduzione (€ 0,10 per ogni pagina riprodotta), nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto.
4. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie.
5. Nel caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati medesimi.
6. In caso di rifiuto, l'atto dovrà essere motivato con riferimento ad uno o più dei casi e limiti previsti dall'art. 5-bis del Decreto trasparenza.

Articolo 17 - Esclusione dell'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
 - a) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39 L. n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma, in particolare, il diritto di accesso generalizzato è escluso:
 - per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
 - nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;



- nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
- b) Nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
 - il segreto statistico (D. Lgs. 322/1989);
 - il segreto bancario (D. Lgs. 385/1993);
 - il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
 - il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
 - il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
 - i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art. 15, D.P.R. 3/1957)
 - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali; art. 7-bis, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013);
 - i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013);
 - i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D. Lgs. n. 33/2013).

In presenza di tali eccezioni, di carattere assoluto e perciò tassative, l'Ente è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di fattispecie poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Ente deve pertanto verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nel presente articolo.

2. L'accesso generalizzato è invece rifiutato, ai sensi dell'art. 5 bis del Decreto trasparenza, qualora il diniego sia valutato necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.



3. L'accesso generalizzato non può comunque essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
4. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.
5. Nella valutazione relativa alla sussistenza di limiti all'accesso generalizzato, la C.C.I.A.A. osserverà le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del Decreto trasparenza.

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 18 - Impugnazioni

1. Richiesta di riesame.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, comma 7, del D. Lgs. 33/2013).

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

2. Ricorso al T.A.R.

Contro le decisioni adottate dal responsabile del procedimento o, in caso di riesame, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio rigetto, mediante notificazione all'Ente e ad almeno un controinteressato, secondo quanto disposto dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale ai sensi di legge. Il ricorso deve essere notificato anche alla C.C.I.A.A.

3. Segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), in relazione alla loro gravità il Responsabile segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio di volta in volta competente per materia.



Articolo 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
 - L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
 - D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 - Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo camerale telematico ed è soggetto a modifiche e/o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali in materia.
2. L’Ente provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.